



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Rimini

Via Destra del Porto nr. 149 – 47921 – Rimini (RN) Tel. 0541-50211 – Fax 0541-54373
e.mail: cp-rimini@pec.mit.gov.it – sito : www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA N° 18/2018

Località: **Rimini (RN)** - Data: **come da programma allegato** - Organizzatore: **Club Nautico Rimini**
Recapito telefonico: **0541/26520** - e.mail: **cnrimini@cnrimini.com**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTA:** l'istanza pervenuta in data **19/03/2018** prot. n°5208, da parte del **Sig. Gianfranco SANTOLINI**, in qualità di **presidente** protempore e legale rappresentante del "**A.S.D. Club Nautico Rimini**", con sede a **Rimini (RN)** in via **P.le Boscovich n.12**, con la quale chiede l'emissione di apposita Ordinanza che disciplini lo svolgimento di manifestazioni veliche;
- VISTA:** l'Autorizzazione pervenuta in data **04/04/2018**, con la quale il **Comune di Rimini** autorizza il "**Club Nautico Rimini**" allo svolgimento delle manifestazioni veliche;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.20/2017 del **28/04/2017** "*Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini*";
- VISTA:** la propria Ordinanza n.11/2009 del **02/04/2009** "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini*";
- VISTA:** l'Ordinanza balneare n° **01/2018** della Regione Emilia Romagna;
- VISTO:** il Decreto Legislativo **18 luglio 2005 n°171**, "*Codice della nautica da diporto*";
- VISTO:** il Decreto Legislativo **29 luglio 2008 n°146**, "*Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto*";
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (**COLREG 1972**), resa esecutiva con Legge n°1085 del **21 dicembre 1977**;
- RITENUTO:** necessario prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e garantire al tempo stesso la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI:** gli artt. **17 e 30** del Codice della Navigazione e l'art. **59** del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima).

RENDE NOTO

che nei **giorni come da calendario che segue** dalle ore **10:00** alle ore **18:30**, il "**A.S.D. Club Nautico Rimini**" organizzerà delle manifestazioni veliche all'interno di un campo di regata (vedasi stralcio planimetrico allegato che è parte integrante della presente Ordinanza) di forma circolare avente **diametro di 1 NM (miglio nautico)** ed il cui centro è individuato nel punto avente le seguenti coordinate geografiche:
(Datum WGS 84);

Punto	Latitudine	Longitudine
A	44°06'00"N	012°34'00"E

ovvero, in alternativa, in relazione alle condizioni meteomarine che si verificheranno al momento della partenza, nel punto di coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
B	44°05'00"N	012°36'00"E

CALENDARIO REGATE/MANIFESTAZIONI VELICHE

Date:

06 mag	“MEMORIAL SORCI” LASER RADIAL 420 – 4.7
09 - 10 giu	“REGATA DINGHY 12 CLASSICI”
16 - 17 giu	“52° COPPA TAMBURINI SNIPE”
23 giu	“VELEGGIATA SOCIALE”
04 - 06 lug	“TAPPA CAMPIONATO NAZIONALE O’PEN BIC”
30 set	“INTERNAZIONALE O’PEN BIC”

ORDINA

Art. 1 – Interdizione dello specchio acqueo

Nei giorni ed orari di cui al “Rende Noto”, nella zona di mare (campo di regata) interessata dalle manifestazioni veliche, è **vietata** la navigazione, l’ancoraggio, la pesca e la sosta, nonché qualsiasi altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare.

Tale divieto non si applica:

- alle unità navali partecipanti alla regata velica, ed a quelle in servizio di assistenza facenti capo all’organizzatore della manifestazione;
- alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali.

Art. 2 – Obblighi a carico dell’organizzatore delle Manifestazioni Veliche

Il **Club Nautico Rimini**, organizzatore delle manifestazioni veliche dovrà:

- Seguire dettagliatamente tutte le fasi della regata velica e comunicare via radio o altro mezzo, a questa Capitaneria di porto, l’inizio ed il termine della stessa, nonché l’eventuale sospensione;
- Comunicare a questa Capitaneria di porto, prima della partenza, il numero esatto di persone/unità navali partecipanti alla manifestazione velica;
- Controllare preventivamente la situazione meteorologica prevista per i giorni delle regate veliche e seguirne l’evolversi, provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente le stesse in caso di condimeteo avverse;
- Rimuovere al termine della regata, le eventuali boe posizionate temporaneamente in mare;
- Munirsi preventivamente di ogni altro provvedimento o autorizzazione di competenza di altra Amministrazione, previsto dalle vigenti normative in materia;
- Impartire ai mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza l’obbligo di mantenere idoneo contatto radio VHF o con ogni utile mezzo consentito con le unità regatanti e con la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto.

La Capitaneria di porto di Rimini è da ritenersi **manlevata** da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dell’effettuazione della manifestazione velica.

Art. 3 – Condotta della navigazione in prossimità della zona di mare interessata dalle Manifestazioni Veliche

Tutte le unità navali in navigazione in prossimità dei campi di regata di cui al “Rende Noto”, dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 0,30 NM (circa 500 mt.) dagli stessi, procedendo alla minima velocità di governo, prestando massima attenzione alla navigazione e ascolto radio sul CH 16 VHF/FM.

Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni

La predetta Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di pubblico interesse.

I contravventori alla presente Ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto);
- b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.


E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/rimini", nonché con l'opportuna diffusione tramite mail agli enti interessati a vario titolo.

Rimini, 27/04/2018


Publicato in data 27/04/2018 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Rimini, consultabile alla pagina web:
www.guardiacostiera.gov.it/rimini

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 e ss.mm.ii.



v



Capitaneria di porto di Rimini
 Allegato nr. 01

Ordinanza n. 18/2018
 In data 27/04/2018

Centro dell'area

campo ALFA: 44°06'00"N - 012°34'00"E
 campo BRAVO: 44°05'00"N - 012°36'00"E
 raggio: 0,5 NM
 Datum di riferimento: WGS 84

DA PESARO AL PO DI GORO

IMMAGINE AEREA - 1974
 (Mappa di base n. 1111/100000 - Edizione 1974 - I.C. 100000)

Regolamento di Navigazione
 (Art. 10 del Regolamento di Navigazione - 1974)

Modello di base: 1:100000 - Edizione 1974

Elaborazione: I.C. 100000 - Edizione 1974

Autore: I.C. 100000 - Edizione 1974

Edizione: 1974

Revisione: 1974

Approvazione: 1974

Approvazione: 1974